



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
PROVINCIA DI FIRENZE
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Piazza IV Novembre 3 – Figline V.no
Tel. 055/91251, Fax 055/953654
suap@comune.figline-valdarno.fi.it

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

APPROVATO CON DELIBERA N. 46 DEL 23.07.2004

INDICE

PROVINCIA DI FIRENZE	1
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1
<i>Piazza IV Novembre 3 – Figline V.no.....</i>	<i>1</i>
REGOLAMENTO	1
Titolo 1 : Norme generali.....	5
<i>Articolo 1: Ambito di applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2: Definizioni</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3: Finalità del Regolamento</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4: Commissione consultiva comunale.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5: Esercizio dell'attività.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6: Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7: Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8: Assenza del titolare.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9: Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10: Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11: Assegnazione posteggi riservati</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 12: Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13: Modalità di registrazione delle presenze.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 14: Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 15: Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 16: Norme generali per lo svolgimento dell'attività di.....</i>	<i>12</i>
<i>commercio su aree pubbliche</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 17: Normativa igienico-sanitaria</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 18: Vendita a mezzo di veicoli</i>	<i>13</i>
Titolo 2 : I Mercati	14
<i>Capo I : Norme generali</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 19: Norme in materia di funzionamento dei mercati.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 20: Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 21: Posteggi riservati ai produttori agricoli</i>	<i>14</i>

<i>Articolo 22: Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 23: Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 24: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 25: Mercati straordinari aggiuntivi e recuperati</i>	<i>16</i>
<i>Capo II : Individuazione dei mercati</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 26: Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 27: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	<i>17</i>
Titolo 3 : Fiere	18
<i>Capo I : Norme generali</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 28: Norme in materia di funzionamento delle fiere.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 29: Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 30: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	<i>18</i>
<i>Capo II: Individuazione delle Fiere.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 31: Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 32: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	<i>20</i>
Titolo 4 : Fiere Promozionali	21
<i>Capo I : Norme generali</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 33: Fiere promozionali</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 34: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 35: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 36: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	<i>22</i>
<i>Capo II : Individuazione delle Fiere promozionali</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 37: Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 38: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	<i>23</i>
<i>Capo I : Norme generali</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 39: Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 40: Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi</i>	<i>23</i>
<i>Capo II : Individuazione dei posteggi fuori mercato.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 41: Posteggi fuori mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari.....</i>	<i>24</i>

<i>Articolo 42: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	<i>24</i>
Titolo 6 : Commercio itinerante	25
<i>Articolo 43: Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 44: Aree dove è vietato l'esercizio del commercio.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 45: Rappresentazione cartografica.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 46: Determinazione degli orari</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 47: Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 47 bis: Indisponibilità o inagibilità del posteggio nel mercato del martedì.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 48: Attività stagionali</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 49: Tariffe per la concessione del suolo pubblico</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 50: Sanzioni</i>	<i>26</i>
<i>Art. 51: Abrogazione precedenti disposizioni.....</i>	<i>27</i>

Titolo 1 : Norme generali

Articolo 1: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n° 10 ("Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche"), di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti".

Articolo 2: Definizioni

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 10 della Legge.
4. Per **mercato** si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per **posteggio** nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
6. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
7. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
8. Per **autorizzazione all'esercizio itinerante** del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.
9. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.

10. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
11. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
12. Per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
13. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
14. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori in concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
15. Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
16. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3: Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4: Commissione consultiva comunale

1. Il comune, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, può nominare una Commissione consultiva, costituita dai rappresentanti degli operatori del commercio su aree pubbliche, del comune, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. La Commissione provvede in particolare:

- a) alla concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
- b) alla definizione e alla valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, della viabilità, dell'arredo urbano e delle manifestazioni commerciali.

Articolo 5: Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 10/2003.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 6: Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge.
4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

Articolo 7: Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio regionale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due

posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge.

3. Nel caso di svolgimento di una fiera è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.

5. Il bando contiene:

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;

b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 8 della legge;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

6. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e delle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

8. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto, alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Articolo 8: Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 (Disposi legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9: Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio

1. L' autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge, nonché, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 90 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
3. L' autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi, che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell' attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, ne' trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell' operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 10: Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 8, del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune

formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.

4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee, nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
- c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 11: Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1999 n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal comune tramite bando pubblico.

3. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93 e alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è assegnato sulla base dei criteri previsti all'articolo 12.

Articolo 12: Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, fatto salvo quanto indicato all'art. 47bis e fermo restando la copertura di tutto l'organico complessivo dei posteggi autorizzati, adottando come criterio

di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 11 e 12 del presente regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 13: Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.

3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Articolo 14: Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a), della Legge, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa. Tali soggetti hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi.

3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o parte dello stesso o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.

4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato o parte dello stesso, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 15: Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L'autorizzazione nonché l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui non risulti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'articolo 5 della Legge.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto o della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
 - c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2, del presente regolamento.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 16: Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato per non più di 50 cm per lato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata in concessione s.p. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere e smaltire presso l'isola ecologica tutti i rifiuti prodotti durante lo svolgimento del mercato.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 17: Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall' Ordinanza sanitaria 3 aprile 2003.

Articolo 18: Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire, in alcune aree, il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Titolo 2 : I Mercati

Capo I : Norme generali

Articolo 19: Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione.
2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e straordinari.

Articolo 20: Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale si può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto all'articolo 22.

Articolo 21: Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 22: Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. L'ufficio o il soggetto incaricato dal comune segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al comma 2.

2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1, il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente, dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga di norma senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 23: Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. Il comune provvede ad annotare, in apposito registro, le assenze che l'operatore matura in quel mercato.

Articolo 24: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è conteggiata l'assenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato e fatto salvo quanto previsto all'art. 47bis, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 25: Mercati straordinari aggiuntivi e recuperati

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. *il mercato straordinario di Natale di norma si svolgerà la penultima domenica antecedente il 25 dicembre; mentre i recuperi dei mercati che cadono in un giorno festivo di norma saranno effettuati il giorno precedente, compreso il mercato del primo martedì di settembre (Perdono).*
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
4. *La conclusione di accordi a modifica del presente articolo non daranno luogo alla revisione del presente regolamento.*

Capo II : Individuazione dei mercati

Articolo 26: Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO DEL MARTEDI'

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - a) svolgimento del mercato: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata svolgimento
 - b) ubicazione: piazza M. Ficino, corso Matteotti, tratto di corso Mazzini fino all'incrocio con vicolo B. Bianchi, piazza S. Francesco, via XXIV Maggio, piazza XXV Aprile, piazza Don Bosco;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4230;
 - d) totale posteggi: n. 141, di cui:
 - n. 22 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n. 111 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n. 6 riservati ai produttori agricoli.
 - n. 2 riservati ai portatori di handicap
 - n. 0 riservati ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 6 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 180

- posteggi su area scoperta n. 2 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 60
- posteggi su area scoperta n.0 riservati ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993, per una superficie complessiva di mq. 0
- posteggi su area scoperta n 133 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 3990, di cui per il settore alimentare mq. 660 e per il settore extralimentare mq. 3330;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonchè i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

Articolo 27: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L' area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e a quelli di soccorso, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 : Fiere

Capo I : Norme generali

Articolo 28: Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
2. L'incaricato del comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al comune, presentarsi con l'atto di concessione e con copia conforme dell'autorizzazione.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 29: Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando contiene le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 30: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale. 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Capo II: Individuazione delle Fiere

Articolo 31: Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: ;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq ;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. ,
 - d) numero totale posteggi: , di cui:
 - n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n. riservati ai produttori agricoli.
 - n. riservati ai portatori di handicap
 - n. riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale.
 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
 5. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco..
- Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

Articolo 32: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

I. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4 : Fiere Promozionali

Capo I : Norme generali

Articolo 33: Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per esigenze eccezionali il comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. La fiera promozionale è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
4. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani, nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

Articolo 34: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 35: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1 All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al c. 2.

Capo II : Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 37: Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.

1. La Fiera denominata **AUTUMNIA** si svolge, di norma, il secondo fine settimana di novembre;

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione PIAZZA M. FICINO;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 900,

c) numero totale posteggi: 60, di cui:

- n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

- n. 1 riservati ai portatori di handicap titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

- n. 15 riservati ad altri soggetti iscritti al Registro Imprese

- n. _____ riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993

3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale.

4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi e la destinazione dei singoli posteggi.

5. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Entro 2 ore dal termine dell' orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

Articolo 38: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I : Norme generali

Articolo 39: Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l' approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

2. Il comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale a cui viene data idonea pubblicità tramite affissione all'albo.

3. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità:

a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;

b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

c) ordine cronologico di presentazione delle domande;

3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. A parità di ordine di presentazione delle domande, si fa riferimento all'anzianità complessiva maturata dallo stesso nel registro delle imprese.

Articolo 40: Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

Capo II : Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 41: Posteggi fuori mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza: giornaliera

b) ubicazione: ;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 20;

e) totale posteggi: n. 2, di cui:

- n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche – settore alimentare – ubicato in Via Petrarca – piazzetta prospiciente lo stabilimento Pirelli – mq 10

- n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche – settore non alimentare – ubicato presso la piazza del cimitero in località Le Cannucce – mq 10

t) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

Articolo 42: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

3. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

4. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e ai mezzi di soccorso, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 6 : Commercio itinerante

Articolo 43: Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L' esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l' esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L' esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m.

Articolo 44: Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

1 Per ragioni di sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, per la tutela del patrimonio artistico, storico e ambientale, si ritiene che il commercio di cui all'oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:

- nei centri abitati del capoluogo e delle frazioni;
- davanti a chiese e/o aree cimiteriali
- davanti a scuole o/o edifici pubblici.

Articolo 45: Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 46: Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Titolo 7 : Norme transitorie e finali

Articolo 47: Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 47 bis: Indisponibilità o inagibilità del posteggio nel mercato del martedì

1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile un posteggio in concessione nel mercato del martedì, anche in via temporanea, per cause di forza maggiore e/o motivi di interesse pubblico, l'operatore interessato ha diritto di scelta, in via prioritaria rispetto agli spuntasti presenti, di nuovo posteggio tra quelli vacanti da usarsi temporaneamente, tenendo conto della distinzione dei settori merceologici, adottando come criterio di priorità l'anzianità, che risulta dalla data di rilascio della concessione di posteggio.
2. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, saranno comunque disponibili posteggi in piazza Don Bosco;
3. L'eventuale rinuncia ad operare non è conteggiata assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lett. b, del Dlgs 114/98.

Articolo 48: Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale.

Articolo 49: Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 50: Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 della L.R. 10/2003, e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se e' stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Art. 51: Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.